



Allegato A alla delibera C.P. n. ____ del ____

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge Regionale Toscana del 3 gennaio 2005 n. 1
"Norme per il governo del territorio" e ss. mm. ii.

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. ____ del

Allegato *A* alla deliberazione del C.P. n. *119* del *29* LUG. 2010
pagina n. *(1 di 6)*
IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Finalità

Articolo 3 – Nomina del Garante della comunicazione

Articolo 4 – Durata in carica e incompatibilità

Articolo 5 – Compiti del Garante della comunicazione

Articolo 6 – Rapporto consuntivo

Articolo 7 – Diritti di accesso ed informazioni sugli atti e i procedimenti

Articolo 8 – Organizzazione e funzionamento

Articolo 9 – Indennità di funzione

Articolo 10 – Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, Norme per il governo del territorio (di seguito denominata "Legge Regionale"), il presente regolamento istituisce il Garante della comunicazione nel procedimento di formazione ed approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio della Provincia di Lucca e ne disciplina le relative funzioni.

Art. 2

Finalità

1. La disciplina delle funzioni del Garante della comunicazione è finalizzata a garantire ai cittadini, singoli o associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti, di cui al capo II del titolo II e al capo I del titolo III della Legge Regionale, mediante i quali si formano e assumono efficacia gli strumenti della pianificazione territoriale nonché gli atti del governo del territorio di competenza della Provincia.

Art. 3

Nomina del Garante della comunicazione

1. Il Garante è scelto fra persone che abbiano maturato adeguata esperienza nell'ambito della pubblica amministrazione ed in possesso di diploma di laurea nonché di idonea preparazione professionale, con particolare riferimento agli ambiti del diritto pubblico e della scienza della comunicazione e con esperienza pregressa in tema di accesso ai procedimenti amministrativi e partecipazione alle attività della pubblica amministrazione.
2. Il Garante può essere scelto fra il personale appartenente alla struttura dell'Ente o fra soggetti esterni ad essa nel rispetto dei requisiti indicati al comma 1. Qualora il Garante appartenga alla struttura provinciale, è scelto al di fuori del personale assegnato al gruppo di progettazione dello strumento di pianificazione.
3. Il Garante può essere nominato anche per più procedimenti.
4. Il Garante della comunicazione è individuato con Delibera della Giunta provinciale e nominato dal Presidente della Provincia di Lucca.

Art.4

Durata in carica e incompatibilità

1. Il Garante della comunicazione resta in carica per un anno a partire dalla data del decreto di nomina ed è rinnovabile.
2. Nei quarantacinque (45) giorni precedenti la scadenza, l'Amministrazione provinciale provvede, secondo la disciplina contenuta nel presente regolamento, al rinnovo o alla nomina del nuovo Garante.
3. L'incarico di Garante della comunicazione è incompatibile, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale, con l'incarico di responsabile del procedimento relativo agli strumenti della pianificazione ed agli atti di governo del territorio.

Art. 5

Compiti del Garante della comunicazione

1. Il Garante assicura che l'informazione ai cittadini in ogni fase di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza della Provincia, sia tempestiva e appropriata, in modo da rendere effettiva ed efficace la partecipazione degli enti pubblici, delle imprese, degli enti associativi e dei cittadini al procedimento di programmazione e pianificazione territoriale.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Garante:
 - fissa, fino dall'avvio del procedimento, i criteri per la redazione del piano delle azioni di comunicazione idonee a garantire un'adeguata informazione e partecipazione dei soggetti di cui al comma 1.
 - verifica la completezza dell'informazione fornita dal responsabile del procedimento circa le scelte, le relative motivazioni anche con riferimento a obiettivi e conoscenze che ne sono a fondamento, la coerenza delle scelte con gli atti programmatici e normativi;
 - verifica che le modalità con cui il responsabile del procedimento fornisce le informazioni siano funzionali alla massima comprensibilità e divulgabilità;
 - propone, qualora lo ritenga opportuno, un'integrazione dell'informazione sotto i profili del contenuto o delle modalità di diffusione, attraverso specifiche indicazioni al responsabile del procedimento, tenuto conto di peculiari esigenze connesse al governo del territorio;
 - cura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
 - assicura, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare ed estrarre copia dei documenti;
 - promuove la comunicazione tra Amministrazione e cittadini in ogni sua forma, anche al fine di potenziare i processi di partecipazione e di cittadinanza attiva sia a livello individuale sia a livello collettivo;
 - cura i rapporti con gli organi istituzionali e gli uffici dell'Amministrazione provinciale al fine di favorire la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle varie fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti e degli atti del governo del territorio;
 - cura i rapporti con i comuni del territorio provinciale assumendo da essi le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'efficacia nel perseguimento delle finalità che la legge regionale e il presente regolamento affidano all'istituto del Garante della comunicazione;
 - redige un rapporto consuntivo ai sensi dell'art. 20, comma 2 della Legge Regionale e del successivo art.6 del presente regolamento.
 - assicura, un'adeguata comunicazione e informazione di tutti gli atti successivi e conseguenti all'adozione e approvazione da parte del Consiglio Provinciale degli strumenti di pianificazione territoriale nonché gli atti del governo del territorio, di competenza della Provincia, secondo le disposizioni del capo II del titolo II e del capo I del titolo III della Legge Regionale.

3. Esulano dai compiti del Garante di cui al presente regolamento le comunicazioni di avvio dei procedimenti inerenti le attività di governo del territorio e di pianificazione posti in essere dall'Amministrazione provinciale.

Art. 6

Rapporto consuntivo

1. Il Garante provvede alla stesura di un rapporto consuntivo ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della Legge Regionale, per certificare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al governo del territorio. Il rapporto si coordina con la relazione di sintesi sulla valutazione integrata di cui all'articolo 16, comma 3 della Legge Regionale.
2. Il rapporto è allegato, a cura del responsabile del procedimento, al momento dell'adozione e dell'approvazione da parte del Consiglio Provinciale degli strumenti di pianificazione territoriale nonché gli atti del governo del territorio, di competenza della Provincia, secondo le disposizioni del capo II del titolo II e del capo I del titolo III della Legge Regionale.
3. Nel rapporto consuntivo il Garante:
 - a) esplicita le iniziative di comunicazione e informazione che hanno accompagnato l'espletamento delle fasi del procedimento;
 - b) riferisce della misura quantitativa e delle modalità sostanziali nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
 - c) riferisce della misura in cui l'attività di comunicazione e informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento, da parte dei soggetti interessati.

Art.7

Diritti di accesso ed informazioni sugli atti e i procedimenti

1. Il Servizio dell'Amministrazione provinciale che si occupa della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio s'impegna a trasmettere tempestivamente ogni materiale, documento e informazione inerente i procedimenti di cui all'art. 1 al Garante della comunicazione che ne verifica le modalità di divulgazione e la conoscenza al pubblico.
2. La Provincia di Lucca s'impegna a favorire la più ampia accessibilità alle informazioni e ai documenti in suo possesso inerenti gli strumenti e gli atti del governo del territorio rendendo disponibile l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente tramite la rete Internet e secondo le specifiche competenze presso i vari Servizi dell'Amministrazione provinciale interessati.
3. Il Garante della comunicazione assicura il diritto accesso ai documenti e alle informazioni inerenti gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio in stretto coordinamento e nel rispetto delle funzioni e competenze del Difensore Civico provinciale.

Art. 8

Organizzazione e funzionamento

1. L' Ufficio del Garante della comunicazione ha sede presso la Provincia di Lucca.

2. Per lo svolgimento delle funzioni, il Garante della comunicazione si avvale della collaborazione delle strutture e degli uffici provinciali che abbiano le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. La Giunta Provinciale assicura alla funzione del Garante della comunicazione la disponibilità di adeguate risorse e strumenti ai fini dell'esercizio effettivo ed efficacia della relativa funzione.
4. L'Amministrazione provinciale destina adeguate risorse per l'attuazione delle azioni di comunicazioni idonee per promuovere la conoscenza degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, del presente Regolamento;

Art. 9

Indennità di funzione

1. Il Garante percepisce un'indennità di funzione, la cui entità e modalità di erogazione sono stabilite nel provvedimento di nomina.
2. L'importo è da considerare onnicomprensivo di qualsiasi onere e contributo e di ogni rimborso spesa inerente la funzione da esercitare.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative contenute all'interno delle leggi di riferimento.

Allegato ... **A** ... alla deliberazione del C.P. n. **119** del ... **29 LUG. 2010**
pagina n. **(6 di 6)**
ULTIMA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE